

RICHIESTE DI CONCESSIONE PATROCINIO

Art. 1 – Finalità

Con il presente regolamento vengono determinati i criteri e le modalità, nonché le forme di pubblicità, per la concessione del patrocinio e dell'utilizzo dello stemma dell'OPI di Asti.

Art. 2 - Definizione di patrocinio

Il Patrocinio rappresenta una forma di adesione e una manifestazione di apprezzamento del Collegio ad iniziative, senza fini di lucro, valutate positivamente nei contenuti e negli obiettivi, realizzate in tutto o in parte sul territorio comunale e provinciale ritenute meritevoli per le loro finalità.

Il Patrocinio non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio dell'Ordine

Il Patrocinio può essere concesso anche ad iniziative realizzate fuori dal territorio comunale, purché finalizzate a promuovere la professione infermieristica e la sua comunità.

La concessione del patrocinio è un atto autonomo, quali l'erogazione di contributi e la collaborazione nella realizzazione delle iniziative.

Il patrocinio non è mai concesso con riferimento ad attività generali, ma solo per singole iniziative o per attività programmate in un arco di tempo definito.

Art. 3 - Soggetti beneficiari

Possono essere beneficiari del patrocinio:

- Soggetti pubblici: Comuni, Province, Università, Istituzioni ed altri Enti;
- Soggetti privati: Associazioni, Comitati, Fondazioni, Parrocchie ed altri Organismi, ovvero privati cittadini e Società di capitali o di persone, che non perseguano per l'evento il fine di lucro, con eccezione di quanto disposto al successivo art. 4.

I soggetti beneficiari sono tenuti ad evidenziare:

1. il patrocinio dell'Ente in tutte le forme di pubblicizzazione (inviti, locandine, manifesti, opuscoli, brochure, pubblicazioni, ecc.) anche attraverso l'apposizione dello stemma OPI.
2. la presenza nel programma dell'evento di argomenti di interesse infermieristico e/o rivolti anche alle figure professionali rappresentate
3. per gli eventi accreditati ECM: l'indicazione espressa del numero crediti erogati per le professioni rappresentate (qualora l'evento fosse in via di accreditamento, ciò dovrà essere specificato nella richiesta di concessione, e dell'ottenimento accreditamento dovrà essere data immediata comunicazione all'Ordine stesso); dovrà inoltre essere presente nel Comitato Scientifico o nell'elenco dei Relatori dell'evento almeno un professionista appartenente ai profili rappresentati dall'Ordine.

Nel caso in cui non venisse prodotto alcun tipo di materiale informativo, o lo stesso fosse antecedente alla data di richiesta del patrocinio, la concessione del patrocinio all'iniziativa deve risultare attraverso gli organi di stampa (comunicati, articoli di giornale...).

Art. 4 - Casi eccezionali

In deroga ai criteri stabiliti dal precedente art. 3, qualora ricorrano condizioni eccezionali, che dovranno essere adeguatamente motivate, il patrocinio dell'Ordine può essere concesso per iniziative, anche con profili commerciali e lucrativi, di particolare rilevanza per la comunità locale, oppure finalizzate alla promozione della città in modo rilevante ed incisivo.

Art. 5 - Ambiti di richiesta del patrocinio

Attraverso la concessione del Patrocinio, l'OPI favorisce la realizzazione sul territorio comunale e provinciale di iniziative afferenti:

- ambito istituzionale: attività e manifestazioni attinenti la natura della professione infermieristica, il mantenimento e lo sviluppo dei valori e dei principi del Codice Deontologico, la diffusione della dimensione europea della cittadinanza, la cultura della pace
- ambito culturale: attività e manifestazioni, conferenze, convegni, pubblicazioni di libri, promozione artistica e culturale, valorizzazione e tutela dei beni ambientali e delle specie viventi, valorizzazione delle tradizioni locali
- ambito economico: attività e manifestazioni di valorizzazione economica, territoriale
- ambito sportivo: attività e manifestazioni di carattere sportivo e motorie in genere
- ambito socio sanitario: eventi finalizzati alla sensibilizzazione sulle problematiche connesse alle politiche sociali

Art. 6 - Concessione del patrocinio

1. Il Patrocinio dell'Ordine può essere concesso per le iniziative e le manifestazioni o gli eventi di cui all'art. 5 qualora questi abbiano un valore pubblico;
2. Il Presidente, sentito il parere del Consiglio Direttivo, concede con propria nota il patrocinio e dispone che venga comunicato agli interessati nei termini decisi dal suddetto CD
3. Il patrocinio dell'Ordine, consiste nell'autorizzazione ad utilizzare nel piano di comunicazione e divulgazione, l'immagine/logo dell'Ordine stesso, unitamente alla dizione "Con il patrocinio dell'Ordine "OPI" di Asti"
4. Il patrocinio concesso è riferito alla singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, dovranno essere specificati il periodo e la durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente la richiesta deve essere riformulata ogni anno. Deve essere presentato apposita documentazione dell'argomento dell'iniziativa.
5. La concessione del patrocinio non comporta spese a carico del bilancio dell'ente, né la concessione di contributi, se non nei casi in cui l'Ente, per l'importanza e la particolarità dell'iniziativa, non ritenga di apportare il proprio contributo economico ed organizzativo
6. La concessione del patrocinio non costituisce esonero o esenzione dagli obblighi tributari, fiscali, e amministrativi, che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni da parte della Federazione Nazionale
7. Nel caso in cui il richiedente apporti modifiche e variazioni al programma dell'iniziativa, deve darne tempestiva comunicazione all'ente che si riserva di riesaminare la domanda
8. Il patrocinio può essere revocato qualora l'oggetto del patrocinio stesso, previo ulteriori verifiche, risultasse non più rispondente ai criteri dettati con il presente atto dall'Ordine di Asti, senza che il soggetto interessato possa pretendere risarcimenti od indennizzi di sorta

9. OPI di Asti può in ogni caso revocare il patrocinio ad un'iniziativa, quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine del Collegio stesso

Art. 7 - Criteri per la concessione

La concessione del Patrocinio viene decisa sulla base dei seguenti criteri:

1. Coerenza dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'Ente, valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi e progetti ed alle linee programmatiche dell'Ordine
2. Legame con le tradizioni locali
3. Rilevanza e gradimento per la comunità locale
4. Programma per esteso in dettaglio dell'evento organizzato con la stesura delle tematiche trattate da parte di chi ne chiede autorizzazione
5. Significatività dell'associazione tra l'immagine dell'Ente e l'evento, valutata con riguardo alla varietà e alle potenzialità di diffusione del messaggio degli strumenti comunicativi utilizzati
6. Collaborazione con istituti di ricerca o di studio (Università), organismi culturali e sportivi (CONI), istituzioni pubbliche

Art. 8 - Modalità di presentazione delle domande

Al fine di ottenere la concessione del patrocinio del Collegio, ovvero la concessione dell'utilizzo dello stemma dell'Ente, il richiedente deve presentare apposita istanza di norma 45 giorni della data di svolgimento dell'evento.

La domanda, redatta in carta semplice, va indirizzata al Direttivo dell'Ordine di Asti, mediante la compilazione di un modulo, predisposto dall'ENTE e reperibile presso gli uffici della medesima e sul sito: www.ipasviasti.it.

La richiesta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o dal soggetto richiedente e deve contenere la descrizione completa ed esauriente dell'iniziativa con l'indicazione di eventuali altri enti, associazioni o privati che aderiscono come patrocinatori e/o sponsor dell'evento.

La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione di documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Collegio, la domanda di patrocinio viene ritenuta inammissibile.

Art. 10 - Istruttoria della pratica

Il provvedimento di concessione/diniego del patrocinio verrà emesso entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Nell'interesse di chi riceverà il patrocinio qualora volesse e possibile inviare file in formato PDF avrà la possibilità di veder pubblicizzare l'evento o l'iniziativa sulle pagine web dell'Ordine di Asti.

Art. 11 – Sanzioni

Qualora il patrocinio o lo stemma dell'Ordine OPI di Asti venissero utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni nelle stesse contenute, l'Ente Collegiale si riserva di agire in giudizio per la tutela della propria immagine anche attraverso la richiesta di risarcimenti dei danni subiti.

Ogni caso di uso improprio verrà sanzionato con una multa da Euro 100,00 ad Euro 2.500,00.

Art. 12 - Entrata in vigore e pubblicità

Il regolamento, adottato con deliberazione del Consiglio Direttivo verrà pubblicato sul sito on line per 15 giorni ed entrerà in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Verrà pubblicato sul sito ufficiale dell'OPI di Asti (www.ipasviasti.it; si attende aggiornamento da parte della Federazione Nazionale)

**Alla cortese attenzione del
Presidente dell'OPI di Asti
Piazza Goria 1
14100 Asti**

IL/LA sottoscritto/a
In qualità di
Denominazione, domicilio o sede legale se si tratta di una persona giuridica
Con sede in Via
Comune
Telefono
Fax
P.IVA/C.F.
E-MAIL
Sito web

CHIEDE IL PATROCINIO dell'OPI di ASTI

Per la seguente iniziativa dal titolo
Che si svolgerà presso
In data

Allegare il programma dettagliato dell'Evento pena la non concessione del Patrocinio

Firma e timbro _____